



ALLEGATO a nota prot. n. 63/2020 del 24.04.2020

**STRALCIO DELLE INDICAZIONI DELL'OCF PER ESTRATTO DAL
DOCUMENTO DELL'OCF SULLE UDIENZE DA REMOTO
EX ART. 83 DEL D.L.17 MARZO 2020 N.18**

Premessa

L'art. 83 del DL 18/2020 abrogando al comma 22 gli artt. 1 e 2 del DL 11/2020, al fine di contrastare l'evolversi dell'emergenza epidemiologica, ha ridefinito i termini delle fasi già individuate dal precedente provvedimento che possono individuarsi come segue: la prima fase dal 9 marzo al 15 aprile, la seconda dal 16 aprile al 30 giugno.

L'art.36 del DL 23/2020 ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile previsto dal precedente decreto.

Per la prima fase vige la regola primaria del rinvio di ufficio delle udienze ad eccezione delle ipotesi previste dal comma 3 del medesimo articolo 83. Per le udienze non soggette al rinvio i dirigenti degli uffici giudiziari possono adottare le misure indicate dal comma 7 lett. a), f) e h) e cioè la trattazione scritta delle *“udienze ... che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti”* (lett. h) ovvero la trattazione mediante *“collegamenti da remoto”* delle *“udienze ... che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e dalle parti”* (lett. f).

Da notare che dal 17 marzo (data di entrata in vigore del DL 18/2020) e sino al 11 maggio (per effetto della proroga di cui al DL 22/2020 e quindi per tutto il periodo di sospensione) non viene indicata la misura della celebrazione delle udienze a porte chiuse, prima prevista dal DL 11/2020, che invece è recuperata per la seconda fase temporale (12 maggio-30 giugno) ai sensi del comma 7 lett. e) del DL 18/2020.

L'emergenza epidemiologica e con essa le necessarie misure di contenimento del contagio hanno inevitabilmente causato un rallentamento se non una stasi della funzione giurisdizionale. Tali effetti sono procrastinati dalla proroga del periodo di sospensione e comunque in considerazione che la ripresa del normale funzionamento degli uffici giudiziari non avverrà in tempi brevi.

Tel. 06.893.258.61 – Fax 06.893.258.60

Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news

PEC: organismocongressualeforense@pec.it



Tali circostanze devono indurre a considerare i protocolli o linee guida alla stregua di un progetto che consenta la ripresa dell'attività giudiziaria e il recupero delle garanzie di tutela dei diritti che in tale momento storico stanno subendo un grave affievolimento. Ancor più considerando che proprio nei momenti di maggiore sofferenza la risposta di giustizia deve essere assicurata onde evitare che la eccessiva compromissione dei diritti possa diventare occasione di pericolose derive sociali.

Al contempo, la scelta delle diverse soluzioni proposte dal decreto da adottarsi facoltativamente e/o alternativamente andrà orientata nel rispetto dei fondamentali principi del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti e delle norme processuali non prevedendosi alcuna possibilità di deroga delle stesse.

L'inevitabile proliferazione di protocolli e linee guida affidata ai capi degli uffici giudiziari in forza di ampio potere discrezionale, comporterà la disomogeneità delle regole secondarie sul territorio nazionale con grave pregiudizio per la certezza delle norme processuali e per l'efficacia della risposta di giustizia.

Per tali ragioni si rende necessaria l'adozione di una decretazione d'urgenza che per garantire una urgente ripresa della funzione giurisdizionale, onde scongiurare la marginalizzazione della giustizia, e la uniforme attuazione delle regole processuali su tutto il territorio nazionale, sia indirizzata a fissare i principi generali e inderogabili in merito ai criteri da seguire per lo svolgimento delle attività giudiziarie con particolare riferimento alle udienze e alle modalità di celebrazione delle stesse.

Pur tenendo conto delle particolari esigenze derivanti dalla emergenza sanitaria, le norme dovranno essere orientate al rispetto dei principi costituzionali del diritto di difesa e del giusto contraddittorio e dovranno essere limitate al solo periodo di emergenza, anche al fine di porle al riparo da dubbi di illegittimità costituzionale.

In tale prospettiva la premessa di fondo non potrà che essere quella di consentire la trattazione del maggior numero di cause possibile e che le scelte sulle modalità di celebrazione delle udienze e sulla urgenza di trattazione vengano il più possibile adottate attraverso il coinvolgimento delle parti per il tramite dei loro difensori.

Al contrario, il rinvio generalizzato delle udienze e una delibazione eccessivamente stringente sulla urgenza e indifferibilità, relegando al subalterno ruolo di eccezione la



trattazione, rischierebbe di compromettere fortemente la tutela dei diritti e lo stesso stato di diritto di cui la giustizia costituisce fondamentale pilastro, oltre al formarsi di un ulteriore arretrato oltre a quello già esistente difficilmente risolvibile in tempi ragionevoli al termine dell'emergenza.

Ed allora, con l'aiuto dei sistemi tecnologici che consentono la trattazione da remoto delle udienze, la scelta tra le varie misure previste dall'art. 83 del DL 18/2020 dovrà avvenire sulla scorta di una ponderata valutazione della effettiva necessità di oralità dell'udienza e dell'incontro tra i difensori, con o senza le parti, e il Giudice. Il ricorso alla trattazione da remoto rende più agevole la comparazione tra la gravità del pregiudizio che possa derivare alle parti dalla ritardata trattazione con l'interesse alla salvaguardia del bene primario della salute di tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento.

Ed ancora, la graduazione della scelta dovrà tener conto delle specifiche esigenze che contraddistinguono le udienze civili e quelle penali, nonché della particolarità del rito e della materia oggetto del contendere, quali in particolare la materia del lavoro e la materia della famiglia e dei minori.

Non si trascuri, infine, la particolarità del giudizio dinanzi al Giudice di Pace che non prevede il processo telematico e, al contempo, costituisce il luogo di composizione di conflitti rilevanti non soltanto sotto l'aspetto numerico. I fondamentali principi sanciti dalla nostra carta costituzionale non consentono di porre le fondamenta per una diversa gerarchia della funzione giurisdizionale che deve, al contrario, garantire la tutela dei diritti in ogni sede con la stessa efficacia.

Perché le misure sulle udienze da remoto possano efficacemente funzionare è indispensabile che gli uffici giudiziari siano dotati di risorse umane e materiali in condizioni di rendere la propria prestazione con efficienza ed effettività. Per questo è necessario porre in essere ogni azione idonea a consentire a tutti i magistrati così come a tutti i dipendenti di prestare la propria attività con accesso al sistema SICID diretto da remoto, naturalmente dopo averne assicurato l'utilizzo in condizioni di sicurezza.

In alternativa, il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi dovranno porre in essere ogni necessaria

Tel. 06.893.258.61 – Fax 06.893.258.60

Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news

PEC: organismocongressualeforense@pec.it



modifica delle disposizioni di servizio che prevedono lo svolgimento del lavoro agile al fine di rendere la prestazione ciascuno nella propria sede di lavoro, anche su turnazione, apprestando le misure idonee a preservare le condizioni di salubrità degli ambienti di lavoro e la prevenzione del contagio. A tal fine si potrebbe intervenire sull'articolazione dell'orario di lavoro del personale di cancelleria ed in particolare degli assistenti del giudice e dei cancellieri prevedendo, come dispone il CCNI (art.14), un'articolazione flessibile dell'orario (di 36 ore settimanali) da rendere nella sede di lavoro in misura di cui 8+2 (dieci ore) o 6+3 (nove ore) su due o tre giorni lavorativi su turni da organizzare secondo il calendario delle udienze fissate dai magistrati, con la rimanente frazione oraria da svolgere al domicilio in modalità agile. E' altresì necessario che il Governo disponga per la validazione, ai fini delle comunicazioni e notifiche, degli indirizzi di posta certificata di tutte le pubbliche amministrazioni affinché, inserite all'indice di cui al link <https://indicepa.gov.it/documentale/index.php>, abbiano gli stessi effetti giuridici di quelle inserite da imprese e professionisti al link <https://www.inipec.gov.it/cerca-pec>. La misura è indispensabile per rendere agevoli e veloci le comunicazioni ma soprattutto per dare certezza ai rapporti giuridici, ridurre il carico per gli ufficiali giudiziari le cui competenze possono essere utilmente rese in altri uffici per il miglioramento dei servizi giudiziari.

Alla luce di tali premesse si propongono le seguenti soluzioni improntate al rispetto dei principi su richiamati.

I) NEL SETTORE CIVILE.

In linea di massima lasciare alla condivisione delle parti, per il tramite dei loro difensori, la scelta in merito alla modalità di trattazione dell'udienza.

Trattazione scritta con scambio e deposito telematico

Si svolgeranno con trattazione scritta e quindi mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice le seguenti udienze.

Prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183 cpc, salvo che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, ritenga necessario procedere alla discussione orale di eccezioni pregiudiziali e preliminari o idonee a risolvere il giudizio o di istanze di concessione della provvisoria esecuzione di D.I. opposto o di emanazione di ordinanza ex art. 186 bis e ter cpc;



Udienza per le decisioni istruttorie ex art. 183, 7° co cpc;

Udienza di precisazione delle conclusioni;

Udienza per la discussione finale nei procedimenti ex art. 420 cpc, qualora sia avvenuto lo scambio di memorie conclusive delle parti e salvo che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, ritenga necessario procedere alla discussione orale; *Prima udienza* nel procedimento ex art 702 bis cpc, salvo che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, ritenga necessario procedere alla discussione orale di eccezioni pregiudiziali e preliminari o idonee a risolvere il giudizio o al mutamento del rito; *Udienza di comparizione nei procedimenti camerati – compresi quelli presidenziali e collegiali – , sommari e cautelari*, salvo che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, non ritenga necessaria la comparizione delle parti per sentirle liberamente o la discussione orale dei difensori;

Prima udienza di trattazione davanti al Giudice di Pace salvo che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, ritenga necessario procedere alla discussione orale di eccezioni pregiudiziali e preliminari o idonee a risolvere il giudizio; nel caso di domanda proposta verbalmente, il giudice fissa, nel processo verbale, i termini per le note/conclusioni per l'udienza.

Il Giudice 15 giorni prima dell'udienza già fissata invia tramite pec ai difensori delle parti l'avviso della trattazione dell'udienza mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte sinteticamente redatte, contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, assegnando il termine per il deposito degli atti. Entro i successivi 5 giorni le parti potranno depositare istanza di trattazione orale e/o di urgenza e indifferibilità; in tal caso, il Giudice, tenuto conto della consistenza del ruolo e valutate le ragioni di urgenza e indifferibilità, potrà confermare la stessa data o rinviare l'udienza ad altra data.

In caso di trattazione scritta da remoto i difensori delle parti potranno condividere telematicamente il verbale di udienza, contenente le deduzioni, istanze o conclusioni, e depositarlo nel fascicolo telematico del giudizio sottoscritto con firma digitale da tutti i difensori.

Più in particolare, il contraddittorio tra i difensori potrà essere assicurato scambiandosi a mezzo pec sino al giorno precedente l'udienza bozze di verbali contenenti le rispettive richieste. Dopo aver concordato la bozza definitiva, il verbale verrà sottoscritto

Tel. 06.893.258.61 – Fax 06.893.258.60

Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news

PEC: organismocongressualeforense@pec.it



digitalmente (con firma pades non essendo ammesse nel PCT una pluralità di firme cades) da uno dei difensori che provvederà a trasmetterlo agli altri difensori sino a quando l'ultimo difensore lo depositerà telematicamente inserendolo come atto principale e apponendo in fase di deposito la propria firma digitale (indifferentemente in formato cades o pades). In questa ipotesi la tipologia di atto da utilizzare sarà il preverbale.

Per assicurare la pronta visibilità da parte del magistrato la cancelleria dovrà accettare il deposito telematico prima dell'inizio dell'udienza, in ogni caso è possibile prevedere che copia del verbale possa essere inviata alla mail ordinaria del giudice che si ricorda sono tutte nel seguente formato nome.cognome@giustizia.it

Trattazione mediante collegamento da remoto

Per la trattazione mediante collegamento da remoto si ritiene che l'avviso dell'udienza sia inviato entro 15 giorni prima con le indicazioni del giorno, ora e modalità di collegamento.

In tal modo da consentire all'avvocato di organizzarsi per l'ipotesi in cui abbia più udienze fissate al medesimo orario davanti a giudici diversi. Ci, anche al fine di consentirgli di chiedere ed ottenere la disponibilità per le **sostituzioni in udienza telematica** (da un altro studio) e in tal caso il difensore indicherà il sostituto e il suo indirizzo di posta elettronica dove inviare il link di invito alla stanza virtuale-

Il protocollo del CSM prevede che *i procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato*. Tale ulteriore adempimento è al momento ostacolato dalla impossibilità per i cancellieri di lavorare in Smart Working con conseguenti ritardi nell'accettazione dei depositi telematici.

Nell'auspicare che da parte del Ministero provenga l'autorizzazione ad attivare Smart Working per i cancellieri, si potrebbe consentire che la comunicazione degli indirizzi mail e recapiti telefonici degli avvocati venga inviata all'indirizzo mail del giudice nome.cognome@giustizia.it



Anche in tal caso il contraddittorio tra i difensori potrà essere assicurato scambiandosi a mezzo pec sino al giorno precedente l'udienza bozze di verbali contenenti le rispettive richieste. Dopo aver concordato la bozza definitiva, il verbale verrà sottoscritto digitalmente (con firma pades non essendo ammesse nel PCT una pluralità di firme cades), da uno dei difensori che provvederà a trasmetterlo agli altri difensori sino a quando l'ultimo difensore lo depositerà telematicamente inserendolo come atto principale e apponendo in fase di deposito la propria firma digitale (indifferentemente in formato cades o pades). In questa ipotesi la tipologia di atto da utilizzare sarà il preverbale.

Per assicurare la pronta visibilità da parte del magistrato la cancelleria dovrà accettare il deposito telematico prima dell'inizio dell'udienza, in ogni caso è possibile prevedere che copia del verbale possa essere inviata alla mail ordinaria del giudice che si ricorda sono tutte nel seguente formato nome.cognome@giustizia.it

In caso di malfunzionamento di Teams si propongono le seguenti soluzioni:

- 1) rinviare a non oltre una settimana o al massimo 15 giorni l'udienza telematica;
- 2) oppure disporre la trattazione scritta ed il deposito delle relative istanze e richieste entro un ulteriore termine da stabilirsi e salva sempre la possibilità di remissione in termini

II) NELLA MATERIA DELLA FAMIGLIA.

Procedimenti giudiziari consensuali di separazione, divorzio, cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affidamento di figli minori nati fuori dal matrimonio.

Per la sola fase emergenziale connessa alla necessità di evitare la diffusione del contagio epidemiologico, escludendosi che tale modalità possa essere successivamente adottata anche al termine della crisi, si ritiene di promuovere l'applicazione della prassi – già adottata da taluni uffici giudiziari in accordo con l'Avvocatura – che consente, nei soli casi di procedimenti di natura consensuale in ambito familiare e su richiesta delle parti tramite i difensori, di promuovere la c.d. “trattazione scritta” manifestando (nello stesso ricorso ovvero, nei casi di procedimenti ad oggi instaurati, con successiva



istanza congiunta da depositare nel fascicolo telematico) la rinuncia a comparire e la conferma integrale delle condizioni di ricorso, ribadendo la volontà di non riconciliarsi. All'esito della istanza di trattazione scritta il Tribunale provvederà alla emissione del provvedimento definitivo (omologa, sentenza, decreto) provvedendo poi all'acquisizione per via telematica del parere del Pubblico Ministero.

[...]

III) NELLA MATERIA DEL LAVORO

[...]

Sul processo del lavoro

Il processo del lavoro ha da sempre una sua specificità rispetto al processo civile ordinario, che si traduce in tre principi base: oralità, immediatezza e concentrazione tanto da distinguersi per celerità rispetto alla trattazione di altre controversie civili.

L'oralità, l'immediatezza e la concentrazione del processo del lavoro vanno salvaguardate anche in questa fase di emergenza e nella fase di ripresa delle attività. La trasformazione del rito del lavoro in un processo scritto ne stravolgerebbe la peculiarità valorizzata dalla competenza funzionale del giudice del lavoro riducendo o comunque ritardando l'effettività della tutela dei diritti.

Il processo del lavoro è per definizione urgente tant'è che i termini processuali non sono sospesi neppure nel periodo feriale. Pertanto nel processo del lavoro possa essere fatto largo uso delle udienze da remoto, con regole chiare e uniformi e, sia nel caso di trattazione scritta che di trattazione da remoto l'udienza di decisione della causa potrebbe agevolmente concludersi dando per letto il dispositivo (salvo diversa richiesta delle parti) e con motivazione contestuale da comunicare via pec entro il giorno successivo.

Nel processo del lavoro, l'udienza da remoto potrà essere tenuta per tutte le tipologie di udienza (prima udienza, tentativo di conciliazione, trattazione e discussione sui mezzi istruttori, discussione finale) eccezion fatta per le udienze di prova testimoniale e di interrogatorio delle parti personalmente.

Tel. 06.893.258.61 – Fax 06.893.258.60

Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news

PEC: organismocongressualeforense@pec.it



IV) NEL SETTORE PENALE

La peculiarità del processo penale rende necessaria una seria valutazione sull'applicazione anche in questo plesso di giurisdizione del c.d. "processo da remoto". Invero, ferme alcune riserve circa la garanzia di riservatezza delle comunicazioni e delle trasmissioni dei documenti non esistendo, come nel P.C.T., una piattaforma dedicata e collaudata, la "smaterializzazione" dell'udienza penale attraverso la partecipazione a distanza sia dei Giudici che degli Avvocati che delle altre parti processuali, verrebbe irrimediabilmente a contrastare con il principio della immediatezza, della oralità e del contraddittorio dinanzi al Giudice terzo che sono principi fondamentali del processo penale.

Si pensi, per esempio, ad un'udienza nel corso della quale si debba procedere al controesame di un imputato o di un testimone che si trovi collegato da remoto con l'impossibilità di gestire eventuali contestazioni od opposizioni a domande ritenute non proponibili o nocive.

Quello che precede è solo uno dei molteplici esempi che potrebbero essere formulati che giustificano la ferma opposizione all'applicazione di questa misura emergenziale (si ribadisce ancorchè solo emergenziale) al processo penale.

Vi sono situazioni processuali alle quali, per converso, potrebbe trovare applicazione il processo da remoto; ci si riferisce, per esempio, all'udienza conseguente all'accordo tra la difesa ed il P.M. per l'applicazione della pena si richiama delle parti ex art. 444 c.p.p., all'udienza relativa alla definizione del procedimento a seguito del positivo esito del periodo della messa alla prova, all'udienza in Corte d'Appello ex art. 599 bis c.p.p. a seguito di un concordato tra le parti ed altre ancora; vale a dire, in ogni occasione nella quale la presenza fisica del difensore o della parte non sia il fulcro dell'udienza stessa.

In ogni altro caso, si svilirebbe la natura del processo stesso con seri problemi sulla garanzia della tutela dei diritti dei cittadini.

[...]